

Questa newsletter informa su tutte le nuove leggi e regolamenti regionali approvati dal Consiglio regionale prima ancora che diventino tali, ovvero prima della loro pubblicazione ed entrata in vigore, nonché sui provvedimenti amministrativi di particolare importanza, allo scopo di comunicare tempestivamente contenuti ed effetti degli stessi sull'ordinamento regionale. Il testo delle deliberazioni e le newsletter sono consultabili nel sito internet del Consiglio regionale (www.consiglioveneto.it), rispettivamente nell'archivio "Attività Istituzionali – Lavori del Consiglio" e nell'archivio "Leggi regionali- Leggi regionali a testo vigente".

Numero 11 – 2020

NORME IN MATERIA DI COSTRUZIONE, ESERCIZIO E VIGILANZA DEGLI SBARRAMENTI DI RITENUTA E DEI BACINI DI ACCUMULO DI COMPETENZA REGIONALE.

Il **16 giugno 2020** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n. 24/2020) una legge organica in materia di costruzione, esercizio e vigilanza delle opere di sbarramento, quali argini, dighe, traverse e relativi bacini di accumulo che non superino i quindici metri di altezza o che determinino un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi, compresi i bacini idrici multifunzionali destinati anche all'accumulo di acqua a fini antincendio e per l'innevamento tecnico, con la principale finalità di tutelare la pubblica incolumità, in particolare, delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse. Si tratta di una legge complessa e di carattere preminentemente tecnico, composta da quindici articoli suddivisi in cinque titoli, in cui vengono sostanzialmente individuate le procedure, le modalità e i termini per la realizzazione delle predette opere (articoli da 4 a 9) e la disciplina di quelle esistenti, ivi compresa la loro eventuale regolarizzazione (articoli 10 e 11). Di particolare rilievo appaiono le norme relative al ripristino dello stato dei luoghi come fattispecie alternativa alla devoluzione al patrimonio pubblico in caso di cessazione dell'utilizzo delle opere a seguito di rinuncia, decadenza o revoca della concessione della derivazione d'acqua (articolo 9); le stesse, infatti, sono state dettate in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale n.21 del 2008, relativa alla disciplina degli impianti a fune, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato, che contiene una disposizione simile e che, comunque, viene interamente richiamata nella sua applicazione con riferimento alla realizzazione di bacini di accumulo per i sistemi di innevamento.

La legge regionale entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto (www.consiglioveneto.it) nell'archivio "Leggi Regionali-Statuto".

NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA.

Il **16 giugno 2020** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n. 25/2020) una legge volta a riformare la normativa regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana e con la precipua finalità di riformare la normativa regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana e di rafforzare il proprio sistema territoriale di sicurezza, tenuto conto anche dell'evoluzione normativa intervenuta a livello nazionale, in particolare a seguito della c.d. Riforma Delrio (legge 7 aprile 2014, n. 56) e relative norme attuative, nonché del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, con legge 18 aprile 2017, n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città". Gli assi portanti della nuova regolazione individuati dal Legislatore regionale riguardano: l'organizzazione della polizia

locale; le politiche per la formazione della polizia locale, il coinvolgimento ed il confronto istituzionale; il sistema regionale di politiche integrate per la sicurezza. Nella prima parte della legge (articoli 1, 2 e 3) sono esplicitate le finalità e gli obiettivi, ovvero la razionalizzazione ed il potenziamento degli apparati di polizia locale la promozione delle politiche di sicurezza integrata, favorendosi l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni di polizia locale su tutto il territorio regionale entro ambiti territoriali ottimali e incentivandosi la collaborazione istituzionale fra tutti gli attori pubblici e privati interessati, anche con riferimento alla formazione degli operatori di polizia locale. Si tratta di una legge organica composta da venticinque articoli che rivedono completamente la materia, abrogano la precedente disciplina regionale, prevedono un'attività di monitoraggio sull'attuazione della legge e individuano specifici finanziamenti regionali (artt. 16 e 25) con particolare riferimento alla realizzazione di un sistema permanente di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale della polizia locale (art.11), alla promozione e al sostegno delle politiche integrate per la sicurezza (art.13), alla costituzione di presidi tecnico-operativi nei quali convergono e da cui si diramano i flussi informativi e di comando per l'esercizio associato e coordinato delle funzioni di polizia locale (art.6), alla organizzazione della giornata della polizia locale regionale (art.15). La legge affronta, in particolare, il tema dell'organizzazione territoriale e funzionale della polizia locale (Capo II artt. da 4 a 10), grazie al quale sarà possibile definire gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale e delle politiche integrate di sicurezza (c.d. distretti), e, per quel che riguarda l'organizzazione funzionale, pervenire ad un modello organizzativo orientato alla creazione e al consolidamento di una rete di sicurezza territoriale costruita sull'aggregazione operativa degli apparati con regole comuni e condivise. A tali fini vengono ridefiniti i distintivi di grado che individuano i rapporti gerarchici interni all'apparato di polizia locale (agenti, sottufficiali, ufficiali, comandanti), cui vanno ricondotte le qualifiche e i ruoli funzionali attribuiti al personale di polizia locale secondo il vigente ordinamento mentre viene demandato alla Giunta regionale di definire sia le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di specialità degli appartenenti alla polizia locale, sia le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e di autotutela in dotazione. Merita, infine, segnalare l'istituzione (art.15), nel giorno 20 gennaio di ogni anno, della giornata della polizia locale regionale, nella ricorrenza del Santo patrono della polizia locale, San Sebastiano, per la quale la Giunta regionale promuove l'organizzazione di una manifestazione da tenersi presso un ente locale per celebrare l'impegno delle polizie locali dei Comuni del Veneto e per premiare gli operatori che si siano distinti per particolari meriti.

La legge regionale entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto (www.consiglio Veneto.it) nell'archivio "Leggi Regionali-Statuto".

A cura di Rossana Ceci e Paola Pantaleoni

Servizio affari giuridici e legislativi

Consiglio Regionale del Veneto

Palazzo Ferro-Fini S. Marco 2133 Venezia

VenetoLeggiregionaliNews@consiglio Veneto.it

Suppl. a "ARV-Agenzia Regione Veneto" Reg. Trib. di Venezia n.691/1981